CITTÀ DI CHIERI



Provincia di Torino

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Organo Tecnico Comunale

VARIANTE PARZIALE N.31 AL P.R.G.C. VIGENTE, APPROVATO AI SENSI DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.. VERBALE RIUNIONE ORGANO TECNICO DEL 8 GENNAIO 2015.

Alla Conferenza dei servizi relativa all'oggetto, convocata l' 08.01.2015 presso il Comune di Chieri sono presenti:

- COMUNE DI CHIERI
 - Ing. Andrea VERUCCHI Presidente Organo Tecnico Comunale
 - Arch. Carlo Bechis Responsabile del Servizio Urbanistica
 - Dott.ssa Roberta GUERMANI Funzionario del Servizio Pianificazione
 - Arch. Roberto PORCARI Funzionario del Servizio Pianificazione
- COMMISSIONE LOCALE per il PAESAGGIO Arch. Andrea CAVALIERE
- SMAT Geom. Daniele CARLEO

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Roberta Guermani – Servizio Pianificazione Alle ore 10,00 iniziano i lavori della Conferenza.

Verucchi illustra il contenuto della variante da redigere, ai sensi dell'articolo 17 c.5 della L.R. 56/77 e s.m.i., al fine di valutare le istanze presentate da cittadini, considerate di pubblico interesse, nonché coerenti con le disposizioni e l'impianto del P.R.G.C. vigente, ed in accordo con le linee politiche - programmatiche 2014-2019.

La variante prevede in particolare una serie di modifiche cartografiche e normative finalizzate all'implementazione del mix funzionale previsto all'interno delle zone "D" e "Bp1" del vigente P.R.G.C. unitamente al cambio di destinazioni di alcuni fabbricati ex-agricoli, al riconoscimento urbanistico di un'attività produttiva per il trattamento di inerti sita in frazione Pessione a sud dell'abitato di Chieri e ad alcune modifiche agli artt. 31 e 33 delle N.t.A. al fine di valorizzare un edificio di proprietà comunale sito in centro storico.

Guermani ricorda che per tale tipologia di variante la L.R. 56/77, così come recentemente modificata, prevede un procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) finalizzata ad una successiva esclusione o al contrario alla predisposizione di specifico rapporto ambientale e sintesi non tecnica.

Allo scopo di valutare se e in che modo la variante possa avere impatti significativi sull'ambiente ed individuare eventuali apposite misure mitigative e compensative da associare agli interventi previsti, è stata pertanto redatta apposita relazione che costituisce documento di screening per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante parziale n° 31 al P.R.G.C. vigente del Comune di Chieri, secondo i criteri descritti all'allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.., che viene illustrata durante l'incontro.

Ricorda che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, *l'autorità procedente* è identificata nel Servizio Urbanistica e *l'autorità competente* per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. è identificata nell'amministrazione cui compete l'approvazione del piano e tale funzione è assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998 con D.G.C. n. 173 del 9.09.2009.

In data 04.12.2014 si è tenuto il primo incontro dell'Organo Tecnico al fine di individuare i Soggetti con competenze ambientali da consultare per acquisire i contributi utili per l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità della variante al P.R.G.C. dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), come previsto dalla normativa vigente, come segue:

CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
- Provincia di Torino Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale
- ARPA Piemonte
- A.S.L. TO5
- S.M.A.T.
- Soc. Acque Potabili S.p.A.

Carleo rileva la sostanziale compatibilità della variante rispetto alla rete fognaria urbana sottolineando la presenza di una recente tratta frontestante la ditta Rattalino Scavi alla quale la stessa potrà collegarsi interponendo comunque una fossa di pretrattamento in quanto più a valle tale condotta risulta ancora incompleta con scarico diretto in corso d'acqua superficiale.

Guermani da lettura dei pareri pervenuti da parte della Provincia di Torino ns. prot. 44393 del 31.12.2014 e di ARPA Piemonte ns. prot. 465 del 08.01.2015.

Verucchi informa i presenti in merito alla volontà di inserire all'interno del Progetto Preliminare di variante due ulteriori modifiche normative relative alla possibilità di sopraelevare edifici esistenti in zone di completamento, derogando alle distanze previste dal D.M. 1444 del 1968, nel caso di presenza di allineamenti consolidati unitamente alla modifica della previsione di parcheggio pubblico in via della Pace eliminando la tipologia pluripiano.

La commissione valutate le sopra citate integrazioni ritiene che le stesse, seppur non inserite e valutate nel documento tecnico preliminare, non comportino impatti tali da implementare le pressioni ambientali indotte dalla variante.

Esaurita l'illustrazione dei contenuti della variante ed approfondite le indicazioni contenute nei contributi pervenuti da parte dei soggetti con competenza ambientale coinvolti, in ragione delle entità e della portata delle modifiche introdotte dal piano, la discussione si incentra in particolare sull'intervento Rattalino Scavi che, seppur già esistente, può essere considerato di maggior impatto potenziale. Nello specifico la variante intende conferire il riconoscimento urbanistico alla azienda attualmente insediata specializzata nella fornitura e lavorazione di inerti naturali di cava per opere affini ad attività edilizie e di urbanizzazione sia pubbliche che private.

Parte dell'ambito (fascia ad est) risulta già classificata dal vigente P.R.G.C. come Ep2 - edifici, impianti e manufatti adibiti ad attività produttive, deposito e/o magazzini di tipo extragricolo, ma tale assetto urbanistico risulta insufficiente ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ambientale in via ordinaria da parte dei competenti servizi provinciali¹, condizionando significativamente le quantità e le modalità operative di svolgimento delle attività in corso. Una autorizzazione di tipo ordinario (ex parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) permetterebbe infatti all'azienda di fornire servizi aggiuntivi al territorio, raccogliendo materiali di recupero non solo costituiti da macerie, ma anche da altre tipologie non pericolose quali legno, carta e plastica. Tale miglioria regolarizzerebbe in modo definitivo le attuali funzioni svolte dall'azienda consentendo al contempo la realizzazione di una serie di interventi strutturali di razionalizzazione degli spazi interni e delle strutture presenti, attraverso l'inserimento di adeguati impianti di canalizzazione e trattamento delle acque meteoriche, in un progetto complessivo di messa in sicurezza rispetto all'assetto idrogeologico unitamente alla mitigazione degli impatti visivi, sonori ed atmosferici legati principalmente alla produzione di polveri ed alla movimentazione dei mezzi.

Preso atto delle considerazioni di Arpa e Provincia di Torino si sottolinea che nell'ambito del procedimento sono state comunque valutate alcune possibili rilocalizzazioni alternative della ditta all'interno del territorio comunale chierese e che le stesse erano state prese in esame durante la stesura della variante strutturale n. 10 al P.R.G.C. iniziata nel 2009 in ragione della possibile idoneità di un altro sito prossimo al Consorzio Chierese per i Servizi in località Fontaneto. Durante lo svolgimento delle conferenze tale possibilità era stata infine scartata.

L'O.T. conviene che, anche in ragione della marginalità dell'area rispetto a centri abitati ed altri nuclei agricoli, nonché rispetto alla incompatibilità delle attività svolte dall'azienda rispetto alle altre

Attualmente l'azienda è in possesso di un'autorizzazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi ex. art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. di tipo temporaneo a causa della parziale incompatibilità urbanistica del sito ancora classificato come area agricola.

CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino

insediate all'interno dell'area industriale Fontaneto, possa considerarsi idoneo il sito in esame anche rispetto alla sua elevata accessibilità e localizzazione territoriale.

Si evidenzia inoltre che la variante prevede, in particolare, per l'intervento in Pessione, la perdita di capacità edificatoria di un'area in Fontaneto, per la quale ad oggi il PRGC vigente prevede una destinazione D – area produttiva, che viene a tutti gli effetti riconvertita all'uso agricolo.

Condivise comunque alcune criticità connesse all'attuazione della variante si procede alla conferma, di una serie di opere di mitigazione e compensazione ambientale da includere all'interno delle relative norme di attuazione e conseguentemente durante le fasi attuative dell'intervento stesso già precedentemente inserite all'interno del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS, come di seguito meglio specificato:

- Per la componente suolo la nuova zona normativa prevista dalla variante sarà suddivisa in due sub-ambiti in modo da identificare in maniera inequivocabile gli spazi produttivi di stoccaggio dei materiali da quelli adibiti ad uso ufficio e ricovero mezzi. In particolare il sub. B sarà ad inedificabilità assoluta e non contribuirà al computo delle superfici di cui alla lett. f) c. 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., funzionale esclusivamente alla mera compatibilità urbanistica dell'ambito finalizzata all'ottenimento delle autorizzazioni ambientali ex. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tale distinzione è finalizzata principalmente all'allocazione della SLP prevista la quale andrà a svilupparsi esclusivamente all'interno dell'ambito A limitrofo alla strada provinciale di ingresso alla azienda, lasciando invece libere da strutture permaneti le parti di lavorazione inerti prospicienti i rii e i territori agricoli circostanti di maggior rilievo ecologico-ambientale.

Inoltre, al fine di mitigare l'impatto visivo ed il consumo di suolo, dovrà essere redatto un progetto di pulizia e rinaturalizzazione delle sponde dei rii confinati integrato con quello di minimizzazione del rischio attraverso la costituzione di una cortina verde ed inerbimento dei nuovi argini. Tale opera sarà almeno commisurata attraverso i parametri già definiti dal vigente regolamento per la monetizzazione e comunque non inferiore alla superficie del sub-ambito A in modo da interessare l'intero perimetro delle pertinenze aziendali.

- L'intervento sarà subordinato all'approvazione ed attuazione del progetto di minimizzazione del rischio idrogeologico attraverso la creazione di idonee arginature atte a garantire la messa in sicurezza estesa all'intero perimetro del sito.
- In ottemperanza alla L.R. 40/98 in sede di rilascio delle autorizzazioni edilizie/ambientali andranno verificati i quantitativi di materiali trattati con specifico riferimento all'allegato B2 categorie 29, 30 e 31 della stessa legge al fine di verificare l'eventuale assoggettamento a verifica di VIA da concordare con i competenti uffici provinciali come da comunicazione della Regione Piemonte prot. n. 9733 del 24/07/2014.
- La norma che verrà inserita nelle NTA conterrà disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti e l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche con realizzazione di vasche per la raccolta e la depurazione delle stesse.

Preso atto dei pareri pervenuti dagli enti esterni competenti in materia ambientale sopra richiamati, l'Organo Tecnico Comunale, in qualità di autorità competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, conclude i lavori della Conferenza con proprio Provvedimento di Verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. stesso.

Pertanto, premesso quanto sopra, valutato il progetto di Variante in oggetto, richiamate le considerazioni e prescrizioni emerse nell'ambito del presente incontro di Organo Tecnico, nonché dei pareri pervenuti da parte di ARPA e Provincia di Torino **ESCLUDE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** il Progetto di Variante Parziale n. 31 al P.R.G ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., a condizione che i documenti di Variante e i successivi progetti esecutivi recepiscano le indicazioni tecnico-operative e le prescrizioni finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti che il Piano potrebbe avere sull'ambiente come contenute nel presente verbale.

CITTÀ DI CHIERI Provincia di Torino

Si dà atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico ai sensi dell'art. 12 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e trasmesso ai soggetti con competenza ambientale consultati nell'ambito del procedimento.

Al termine dei lavori, alle ore 11.00, il Presidente dichiara chiusa la riunione dell'Organo Tecnico.

Chieri, 08.01.2015

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA

Dott.ssa Roberta GUERMANI

IL PRESIDENTE Ing. Andrea VERVICCH

ALLEGATI: - Parere della Provincia di Torino ns. prot. 44393 del 31.12.2014;

- Parere ARPA Piemonte ns. prot. 465 del 08.01.2015.



www.provincia.torino.it

Protocollo n. 0203250/2014/LB8-Tit.: 10.4.2 Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Torino, 30 Dicembre 2014

Comune di Chieri Via Palazzo di Città 10 10023 CHIERI

e p.c. Provincia di Torino Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO:Variante parziale n.13 al P.R.G.C. vigente
Comune di Chieri
Parere sulla relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS

Descrizione variante

La variante parziale n°31 al P.R.G.C. risulta inte ressare i seguenti interventi:

- ampliare la gamma degli usi consentiti, verso prospettive di maggior flessibilità ed adattabilità, nella zona produttiva "D" - Fontaneto e delle zone "Bp1 - aree a preminente destinazione produttiva di carattere industriale ed artigianale esistenti";
- il riconoscimento urbanistico di un'attività produttiva per il trattamento di inerti (Rattalino scavi srl) sita in frazione Pessione a sud dell'abitato di Chieri;
- il cambio di destinazione di alcuni fabbricati ex-agricoli da "Er1 aree ed edifici rurali" in "Ep1- aree edificate, edifici, manufatti situati in aree agricole, ma adibiti ad usi residenziali extraagricoli".

In relazione alla Variante in oggetto:

- considerato che la Provincia partecipa alla procedura di VAS quale Soggetto con Competenze Ambientali secondo la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- visto che le eventuali osservazioni e/o valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 saranno oggetto di successivo provvedimento da parte del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-pianificazione Urbanistica di questa Provincia;
- visto che in merito alla modifica urbanistica dell'azienda Rattalino scavi Srl da Ee "area agricola della parte piana del territorio" in Ep2 "area ad attività produttiva", questo Servizio si era già espresso con nota prot. n.894566/lb6 in data 15/11/2012 (allegato alla Vostra documentazione).

Sulla base di quanto indicato nella relazione di verifica e a seguito dell'istruttoria si ritiene che, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, gli interventi previsti non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, in riferimento ai criteri individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008, la variante in oggetto non produca effetti significativi sull'ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e smi.

 $\hbox{E-MAIL:}\ \underline{protocollo@cert.provincia.torino.it}$



www.provincia.torino.it

Si reputa tuttavia opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi di programmazione vengano effettuati adeguati approfondimenti in merito ai seguenti aspetti.

OCCUPAZIONE DI SUOLO

Si ritiene che il riconoscimento urbanistico dell'attività produttiva Rattalino scavi srl, che comporta la modifica urbanistica di un'area da suolo agricolo in produttivo, implica impatti non mitigabili sul consumo di suolo che debbano essere oggetto di opportune opere di compensative (rif. art. 13 NdA del PTC2). Nel documento di verifica tali analisi sono riportate a pag. 57 nella "Tabella di analisi e valutazioni degli impatti potenziali relativi alle aree della variante", in cui risultano ben definite le opere di mitigazione, mentre non si riconoscono gli interventi di compensazione ambientale. Si ritiene essenziale che gli stessi siano ben esplicitati nelle NTA della varante, per garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento (come già scritto nel nostro parere in data 15/11/2012).

Nella scelta degli interventi dovranno fin da subito essere valutate eventuali proposte ed esigenze del Comune di Chieri e dovranno essere prese prioritariamente in considerazione opere di riqualificazione, ripristino e valorizzazione ambientale di aree degradate ovvero di interesse ambientale presenti sul territorio. Si suggerisce per approfondire tali aspetti di contattare il Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale della Provincia ed il documento "Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni (LGMC)", scaricabile dal sito con il seguente percorso:http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/rete_ecologica/sistema del verde.

VIABILITÀ

Dovranno essere effettuate opportune valutazioni relative all'eventuale incremento del numero di mezzi pesanti ed all'adeguatezza degli innesti con la SP120 (per la quale si suggerisce a titolo collaborativo di contattare nelle successive fasi progettuali il Servizio di Programmazione Viabilità di questa Provincia).

COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Si chiede all'interno della variante di predisporre una verifica della classificazione acustica vigente, da effettuarsi ai sensi della L.R. n. 52/2000. A tal proposito si ricorda che detta verifica deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (di cui all'art. 16 l.r. 52/2000 e D.G.R. 7 aprile 2010, n. 7-13771) e contenere specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità dell'intervento rispetto alla zonizzazione acustica, anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio Dott.ssa Paola MOLINA - sottoscritto con firma digitale -



STRUTTURA COMPLESSA

Dipartimento di Torino
Struttura Semplice
Attività di produzione

Variante parziale n. 31 al P.R.G.C. vigente

Comune di Chieri

FASE di Verifica di assoggettabilità a VAS Consultazione dei soggetti con competenza ambientale

Redazione	Funzione: Tecnico SS produzione	Data:	- n . c
	Nome: Alessandra Penna	07/01/2015	Firma: flenande (envo
Verifica e Approvazione	Funzione: Dirigente	Data:	Firma: B
	Nome: Carlo Bussi	07/01/2015	



Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della variante parziale n°31 al P.R.G.C. vigente della Città di Chieri, redatta ai sensi dell'art. 17, c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i

L'analisi del Documento tecnico è stata condotta prendendo come riferimento i criteri individuati nell'Allegato I, Parte seconda, al D.Igs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione della procedura di VAS, ARPA Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con competenze in materia ambientale.

Relazione

In base a quanto contenuto nella documentazione predisposta per la verifica di assoggettabilità, la variante prevede una serie di modifiche cartografiche e normative finalizzate all'implementazione del mix funzionale, previsto all'interno delle zone "D" e "Bp1" del vigente P.R.G.C., unitamente al cambio di destinazioni di alcuni fabbricati ex-agricoli ed al riconoscimento urbanistico di un'attività produttiva per il trattamento di inerti, sita in frazione Pessione, a sud dell'abitato di Chieri.

Quest'ultima trasformazione era già stata oggetto di verifica di assoggettabilità nell'ambito della variante n°27 al P.R.G.C.

Nel precedente parere ARPA Piemonte aveva evidenziato che, considerate le caratteristiche di vulnerabilità ambientale, connesse principalmente alla presenza dei Rii Asinaro e Santena, avrebbe dovuto essere approfondita la compatibilità ambientale dal punto di vista del rischio idrogelogico e avrebbero dovuto essere previsti:

- "interventi di riqualificazione ambientale mirati al recupero della funzionalità dei rii, per esempio attraverso la rinaturalizzazione delle sponde, interventi che possono anche mitigare l'impatto dell'attività di trattamento inerti sulla componente acque superficiali;
- poiché la Variante comporta la definitiva perdita all'uso agricolo di suolo, risorsa da ritenersi non rinnovabile, il recupero di aree degradate, che possono essere anche utili al fine di un miglioramento della biodiversità, se finalizzato alla ricostituzione di una rete ecologica a livello locale; in alternativa, la restituzione all'uso agricolo di aree attualmente a differente destinazione d'uso:
- per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica, perseguibili attraverso il contenimento dei deflussi delle acque meteoriche ed il recupero e riutilizzo delle stesse, nelle Norme:
 - disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
 - l'effettuazione della raccolta separata delle acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, per bagnatura delle aree di lavorazione e della viabilità, acque per WC) e, allo stesso tempo, una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi;
 - -al fine di un miglior inserimento paesaggistico, la **realizzazione di una fascia arboreo- arbustiva perimetrale** ed eventualmente la presenza di alberature all'interno in corrispondenza

delle aree a parcheggio, utilizzando per entrambe specie autoctone. Tale fascia permetterebbe inoltre una mitigazione in relazione alle dispersione di polveri, mitigazione che si deve attuare anche mediante la bagnatura dei piazzali e della viabilità.

Dovrà essere infine riposta particolare attenzione alla compatibilità acustica degli interventi ed alla viabilità di accesso."

Allo stato attuale, considerato che non sono stati forniti gli elaborati urbanistici ed in particolare le Norme di Attuazione della Variante, non è stato possibile verificare l'aderenza delle previsioni urbanistiche a tali indicazioni.

Inoltre, alla luce delle modifiche normative intercorse nella disciplina della V.I.A. si chiede di verificare che gli interventi previsti dalla Variante "non rientrano negli elenchi delle opere soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale o a Verifica di V.I.A. o ancora non modificano aree da cui potrebbero derivare progetti soggetti a V.I.A. ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i..".

Si ritiene che la Variante, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità, possa non essere assoggettata alla fase di valutazione condizionata alle verifiche e approfondimenti richiesti.